LA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO E LA PRINCIPALE GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO DELLA CASSAZIONE PENALE

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Tra i temi oggetto di continue discussioni ed incertezze – rinvenibili nell'ambito della disciplina sui rifiuti – va di certo annoverato il concetto di "sottoprodotto", che tanta importanza, tuttavia, riveste sul piano pratico.

Tale nozione, nell'ordinamento italiano, è stata recepita dall'art. 184-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce: «*è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa* ***tutte*** *le seguenti* ***condizioni*** *(…)».*
Come si evince dal dettato normativo, le condizioni individuate la legislatore per aversi un sottoprodotto debbono essere soddisfatte cumulativamente, talché il mancato rispetto anche solo di una di esse fa sì che la sostanza o l'oggetto in questione debbano essere considerati rifiuti.

Tuttavia, in merito alle singole condizioni elencate al comma 1 della suddetta disposizione sono sorti dei problemi interpretativi. E dunque, nel corso del tempo, si è andata elaborando anche una giurisprudenza della nostra Cassazione Penale volta a fare chiarezza sulle varie condizioni richieste dall'art. 184-*bis cit.*

Vediamole brevemente.

- **Prima condizione**:

«a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».

Questa prima condizione - di fatto - circoscrive l'origine del sottoprodotto solo alle realtà produttive.

La Cassazione Penale al riguardo – nella **sentenza del 28 luglio 2015, n. 33028** - ha precisato cosa si debba intendere per **"*processo di produzione*"** riferito alla genesi del sottoprodotto: *«La dizione dell'art. 184, comma 1, lett. a) lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», dunque da* ***un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali*** *(sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia), tanto è vero che si è da più parti escluso, in dottrina, che il*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

riferimento alla derivazione del sottoprodotto dall'attività produttiva comprenda le attività di consumo ed in alcuni casi, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, si è giunti ad analoghe conclusioni per le attività di servizio, opinione però non condivisa in una pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 41839 del 30/9/2008, Righi, Rv. 241423). »

E dunque, nella stessa pronuncia si precisa che: *«...**l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione»** quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/06, **con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti**».*

Peraltro, il sottoprodotto, oltre ad essere limitato solo ai contesti produttivi, deve derivare **direttamente** dal processo di produzione primario. Questo significa che **una sostanza o un oggetto a "fine vita" è da classificare come rifiuto (e non come sottoprodotto)**, anche se è inserito e riconducibile ad un'attività produttiva.

Sulla base di tale principio - ad esempio - la Cassazione ha escluso che gli imballaggi in plastica delle materie prime impiegate in un'industria, sebbene inseriti in una realtà produttiva, possano costituire dei "sottoprodotti", proprio perché essi non costituiscono, in senso stretto, un derivato diretto del processo di produzione, ma bensì beni che hanno terminato il loro "ciclo di vita" e di cui il produttore "si deve disfare" (cfr. **Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 26 giugno 2012, n. 25203.** Nel caso di specie, pertanto, l'operazione di macinazione delle materie plastiche che hanno terminato il proprio ciclo di vita quali imballaggi è stata qualificata come operazione di recupero di rifiuti, finalizzata a conferire agli stessi consistenza diversa rispetto al materiale di partenza così da consentire il nuovo svolgimento di un ruoto utile, soggetta come tale all'obbligo di autorizzazione).

- **Seconda condizione**:

«*b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi*».

Il secondo requisito richiesto al sottoprodotto è la **certezza del suo utilizzo,** che può avvenire sia da parte dello stesso produttore, sia da parte di terzi. La preoccupazione del legislatore, infatti, è quella di evitare che determinati residui di produzione, qualificati come "sottoprodotti", possano poi essere - di fatto - abbandonati senza certezza alcuna di utilizzo ed al di fuori di qualsiasi forma di controllo.

Pertanto si è sottolineato che: «*...occorre interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, e quindi occorre circoscrivere la fattispecie esclusa, relativa ai "sottoprodotti", alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia "solo eventuale, ma certo ...»* precisando che: *«Operando il criterio della tracciabilità assoluta **la certezza dell'utilizzazione deve, infatti,***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

risultare da puntuali verifiche e da attestazioni dei soggetti interessati alla cessione e al riutilizzo». (**Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 9 aprile 2010, n. 13493**)[1]

- **Terza condizione**:

«*c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*».

Ricordiamo che il sottoprodotto è un "non rifiuto" proprio perché di partenza è già *"un pronto all'uso",* per cui ha subito un impiego certo e non necessita di particolari trattamenti se non quelli propri della normale pratica industriale.
Il concetto di "*normale pratica industriale*" è tuttavia uno degli aspetti più controversi della disciplina del sottoprodotto.

Anche su questo tema si è pronunciata più volte la Suprema Corte cercando di fare chiarezza.

Si è dunque precisato che: « *...sebbene la delimitazione del concetto di "normale pratica industriale" non sia agevolata dalla genericità della disposizione,* ***certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.***» (**Cassazione Penale – Sez. III sentenza del 10 maggio 2012, n. 17453**).

In continuità con tale interpretazione si pone anche la **sentenza del 6 ottobre 2015, n. 40109 sempre della Sez. III Penale della Cassazione** « *... si può affermare che la "normale pratica industriale" ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali* ***non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede*** *- come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) - ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo)... ».*

E dunque, i residui di produzione per essere qualificati "sottoprodotti" - fin dal momento in cui sono generati - devono possedere le caratteristiche di qualità necessarie per essere rispondenti ai requisiti merceologici di settore, senza necessità di trattamenti finalizzati ad attribuirgli tali caratteristiche merceologiche ed ambientali.
Tale sentenza ha destato qualche perplessità laddove i giudici della Suprema Corte hanno voluto elencare alcune possibili operazioni potenzialmente rientranti nel concetto di "normale pratica industriale": «*come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita,*

[1] Su tale requisito vi è diffusa giurisprudenza, tra cui si segnala recentemente anche: Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 20 settembre 2016, n. 38826 che ha negato la qualificazione di sottoprodotto proprio per l'incertezza sulla destinazione finale del materiale calcareo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc. », tuttavia va evidenziato che tali attività possono essere ammesse (e non rientrare nel concetto di "trattamento") solo se – naturalmente - non sono finalizzate ad attribuire le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che, invece, devono essere già possedute fin dall'origine dal sottoprodotto.

E, quindi, in modo più chiaro la Cassazione ha precisato - di contro - quali attività possano ritenersi conformi alla "normale pratica industriale": «… *secondo la giurisprudenza di questa Corte,* ***deve ritenersi conforme alla pratica industriale quella serie di operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire,*** *escludendosi di conseguenza, tutti quegli interventi manipolativi del residuo che siano diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.*» (**Cassazione Penale – Sez. III - sentenza del 15 maggio 2013, n. 20886**).

Una simile condizione richiede, pertanto, la conoscenza dei singoli processi di impiego del residuo, per stabilire – di volta in volta – se le attività a cui è sottoposto rientrino in attività comunemente utilizzate anche sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, oppure, sono attività praticate esclusivamente al fine di attribuire al residuo determinate caratteristiche merceologiche ed ambientali necessarie per il successivo impiego (ad esempio, se tali residui contengono sostanze inquinanti che occorre eliminare prima di poterli utilizzare o trasformare, essi devono essere considerati rifiuti).

- **Quarta condizione:**

«*d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*».

L'ultima condizione prevede - dunque - l'utilizzo legale del residuo, il quale richiede la sussistenza tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e che non implichi un peggioramento, sotto il profilo ambientale e sanitario, del ciclo produttivo del destinatario.

A conclusione di questo breve *excursus* sulle quattro condizione richieste per il sottoprodotto, va evidenziato che la vigente definizione di "rifiuto" – tutta incentrata sul concetto del "disfarsi" – impedisce di delimitare oggettivamente ed *ex ante* la nozione di sottoprodotto.
Per distinguere, dunque, ciò che è uno scarto-rifiuto da ciò che, invece, è un residuo-non rifiuto fin dall'origine, è necessario, comunque, sempre fare un accertamento in concreto - caso per caso - delle varie situazioni che si vanno a presentare[2].

Valentina Vattani

Pubblicato l'11 novembre 2016

[2] Cfr. Corte giustizia, 11 novembre 2004 (C-457/02), Niselli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)